

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4504

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DI PIETRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2000

—————

Passaggi di proprietà dei veicoli e dei motoveicoli

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le lungaggini burocratiche nel settore dei passaggi di proprietà degli autoveicoli e dei motoveicoli, se non semplificate ed armonizzate alle mutate esigenze sociali ed alla normativa vigente in Europa, rischiano di appesantire eccessivamente l'economia italiana e di costare parecchio ai cittadini ed allo Stato.

Per immatricolare una vettura nuova, occorrono ben 13 documenti in Italia contro i quattro richiesti dalla Germania, i 3 della Francia, 1 della Gran Bretagna.

Ma un passaggio di proprietà di un autoveicolo a motore, oltre a richiedere alti costi, necessità di tempi burocratici ingiustificati con le moderne tecnologie! Un passaggio di proprietà costa infatti più di 600.000 lire in Italia, con oltre 90 giorni di tempo per l'esecuzione della pratica; 200.000 lire in Francia eseguito in cinque giorni; 100.000 lire in Germania, eseguito in due ore; 0 lire in Inghilterra, registrato entro dieci giorni.

Ma non solo, per effettuare i passaggi di proprietà bisogna coinvolgere quattro soggetti diversi (notai, PRA, ACI, Motorizzazione civile), che svolgono analoghe funzioni duplicando i tempi burocratici ed i costi.

Il settimanale finanziario del giornale «La Repubblica», supplemento Affari e Finanza, ha condotto una vera e propria campagna nel maggio scorso, per disboscare una giungla assurda coinvolgendo nel dibattito ben quattro Ministri competenti (trasporti, giustizia, funzione pubblica e finanze), i quali, pur rimpallandosi le responsabilità, garantirono una rapida soluzione della questione.

Meritano di essere citate le affermazioni del Ministro delle finanze professor Vincenzo Visco il quale su un articolo pubblicato sul supplemento del giornale la Repubblica «Affari e Finanza» del 17 maggio 1999, scriveva testualmente: «nel caso del passaggio di proprietà delle automobili le cause di un costo che non ha paragoni in Eu-

ropa, sono individuabili nella farraginosa macchina burocratica allestita in Italia. Si paga l'ACI per l'iscrizione nel pubblico registro (che esiste solo in Italia) e si paga il notaio per il rogito necessario all'iscrizione del PRA, si paga due volte la Motorizzazione: la prima per compensare la trascrizione della nuova proprietà del libretto, la seconda a titolo di «bollo virtuale» sulla richiesta di aggiornamento del libretto stesso; si paga ovviamente il servizio reso dall'agenzia e poi i bolli relativi alla documentazione e la tassa provinciale. È necessario tutto questo? No, non è affatto necessario, quasi tutti questi passaggi andrebbero aboliti».

Il Ministro della giustizia Diliberto, affermò (sempre su Affari e finanza), che bisogna cambiare due articoli del codice civile ed anche la legge del 1927 che istituisce il PRA presso le sedi dell'ACI, giustificando il regime particolarmente rigoroso di pubblicità assicurato dall'autenticazione delle firme dei sottoscrittori dell'atto dinanzi ad un pubblico ufficiale. Ma nei passaggi di proprietà si deve autenticare solo la firma del venditore, ed il notaio che compie l'operazione attesta soltanto l'autenticità della firma senza che sia tenuto a controllare, se ad esempio sia il legittimo proprietario della macchina che sta per vendere. Il segretario dell'Unasca, Ottorino Pignolini, affermò che due sentenze (Corte costituzionale e Cassazione) hanno dichiarato che la proprietà di un veicolo, sia da un punto di vista giuridico che economico, non è affatto assicurata dalla sua iscrizione al PRA.

Per tali ragioni, onorevoli colleghi, occorre approvare una legge che snellisca l'eccessiva burocrazia per i trasferimenti di proprietà, anche perchè, con le banche dati tempestivamente aggiornate, è possibile verificare realmente ed in tempo reale, chi siano gli effettivi proprietari dei beni che cambiano di proprietà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola, previo suo assenso, al soggetto al quale il proprietario intenda cedere il veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di riacquisto, o del venditore con patto di riservato dominio con le specificazioni di cui all'articolo 91.»;

b) il secondo periodo del comma 4 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Contestualmente all'immatricolazione l'ufficio della direzione generale della M.C.T.C. provvede al rilascio del certificato di proprietà secondo modalità determinate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione».

d) al comma 9 le parole «è inviata all'ufficio del P.R.A. ed» sono soppresse;

e) al comma 12, le parole da «e del Pubblico registro automobilistico» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e il cittadino è disciplinata dal regolamento».

Art. 2

1. Il comma 1 dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione di usufrutto o di stipulazione della locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio della direzione generale della M.C.T.C., su richiesta di una delle parti interessate, provvede all'aggiornamento del certificato di proprietà intestandolo, previo suo assenso, al soggetto al quale il proprietario intenda cedere il veicolo. Il perfezionamento della vendita avviene con firma semplice sul certificato di proprietà, che costituisce titolo di possesso. La richiesta di aggiornamento del certificato di proprietà deve avvenire entro sette giorni lavorativi dall'avvenuto trasferimento di proprietà».

Art. 3

1. Sono abrogati:

a) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

b) alla rubrica della Sezione I del Capo III del libro sesto del Codice civile le parole «e gli autoveicoli», il numero 3) del primo comma dell'articolo 2683, nonché, al primo comma dell'articolo 2685 del predetto codice, le parole «e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli»;

c) gli articoli 245 e 247 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 499;

d) ogni altra disposizione in materia di obbligo di trascrizione degli atti di cui alla Sezione I del Capo III del libro sesto del Codice civile che hanno per oggetto autoveicoli, di tributi connessi ai predetti atti, nonché di pubblico registro automobilistico.